

Dati della causa

Richiedente il marchio comunitario:	Micro Shaping Ltd
Marchio comunitario di cui trattasi:	Marchio figurativo packaging per prodotti e servizi delle classi 16, 17 e 42 — domanda n. 6 354 311
Decisione della divisione di opposizione:	Parziale diniego di registrazione
Decisione della commissione di ricorso:	Rigetto del ricorso

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La Micro Shaping Ltd è condannata alle spese.

**Sentenza del Tribunale (Prima Sezione) 8 settembre 2010 —
Icebreaker / UAMI — Gilmar (ICEBREAKER)**

(causa T-112/09)

«Marchio comunitario — Opposizione — Domanda di marchio comunitario denominativo ICEBREAKER — Marchio nazionale denominativo anteriore ICEBERG — Impedimento relativo alla registrazione — Rischio di confusione — Diniego parziale di registrazione — Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuto art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 207/2009]»

Marchio comunitario — Definizione e acquisizione del marchio comunitario — Impedimenti relativi alla registrazione — Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili — Rischio di confusione con il marchio anteriore [Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 8, n. 1, lett. b)] (v. punti 22, 48)

Oggetto

Ricorso presentato avverso la decisione della quarta sezione della commissione di ricorso dell'UAMI 15 gennaio 2009 (procedimento R 1536/2007-4), relativa ad un procedimento di opposizione tra la Gilmar SpA e la Icebreaker Ltd.

Dati della causa

Richiedente il marchio comunitario:	Icebreaker Ltd
Marchio comunitario di cui trattasi:	Marchio denominativo ICEBREAKER, per prodotti appartenenti alle classi 9, 24 e 25 — domanda di registrazione n. 3 205 523
Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione:	Gilmar SpA
Marchio o segno su cui si fonda l'opposizione:	Marchio denominativo italiano ICEBERG per prodotti appartenenti alla classe 25; marchio denominativo internazionale ICEBERG per prodotti appartenenti alla classe 25; marchio denominativo spagnolo ICEBERG per prodotti appartenenti alla classe 25; il marchio denominativo italiano ICE, per prodotti appartenenti alla classe 25; marchio denominativo internazionale ICE per prodotti appartenenti alla classe 25

Decisione della divisione di opposizione:	Parziale accoglimento dell'opposizione
Decisione della commissione di ricorso:	Rigetto del ricorso

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La Icebreaker Ltd è condannata alle spese.

**Sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) 8 settembre 2010 —
Quinta do Portal / UAMI — Vallegre (PORTO ALEGRE)**

(causa T-369/09)

«Marchio comunitario — Procedimento di nullità — Marchio comunitario
denominativo PORTO ALEGRE — Marchio nazionale denominativo anteriore
VISTA ALEGRE — Impedimento relativo alla registrazione — Rischio di
confusione — Art. 8, n. 1, lett. b), e art. 53, n. 1, lett. a),
del regolamento (CE) n. 207/2009»

*Marchio comunitario — Rinuncia, decadenza e nullità — Cause di nullità relativa —
Registrazione in contrasto con l'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94
[Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 53, n. 1, lett. a)] (v. punti 19, 30)*